



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Salvatore Chiazzese Consigliere

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 46/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6876 del

registro di segreteria, depositato in data 27/6/2023, promosso da

- Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e

della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Dell'Esercito n. 178-186, con

domicilio digitale previmil@postacert.difesa.it;

nei confronti di

- *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Dario Sammartino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Catania, corso Italia n. 196, con domicilio digitale

dario.sammartino@per.ordineavvocaticatania.it;

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;

avverso

la sentenza n. 479 del 2022, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 23/5/2022 e pubblicata il 25/5/2022.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5/12/2023, il ten col. Roberto Sulli, giusta delega in atti, per il Ministero della Difesa, l'avv. Dario Sammartino per *omissis* e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. *omissis*, ufficiale superiore dell'esercito italiano, a riposo dal 16/12/2014, con l'istanza amministrativa del 6/9/2013, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*sindrome ansioso depressiva grave*" ed il beneficio dell'equo indennizzo, negato con decreto n. 2769 dell'11/10/2018 del Ministero della Difesa, giusta il parere n. 69075/2016 del 14/9/2018 del Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. La locale Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 479 del 2022, dopo avere interpellato, con ordinanza istruttoria n. 1 del 2021, il collegio medico legale del Ministero della Difesa, riconosceva che la suddetta patologia "*sindrome ansioso depressiva grave*" fosse

dipendente da causa di servizio e condannava il Ministero della Difesa e l'I.N.P.S. al pagamento, in solido, delle spese legali, liquidate in euro 2.800,00, oltre gli accessori di legge.

In particolare, il giudice di primo grado:

- rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa poiché la domanda giudiziale non riguardava l'equo indennizzo, *"ma l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata"*;

- prendeva atto della rinuncia di parte attrice, effettuata in corso di giudizio, alla domanda di accertamento del diritto alla pensione privilegiata;

- aderiva all'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione d'appello, espresso da ultimo nella sentenza n. 199 del 2021, e, conseguentemente, riteneva che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio potesse essere richiesto al giudice anche in assenza della domanda amministrativa volta all'ottenimento della pensione privilegiata;

- dava atto che la domanda amministrativa di accertamento della causa di servizio della patologia psichiatrica era stata presentata dall'interessato il 6/9/2013 e che *"il sistema informatico dell'ente previdenziale non consentiva l'inserimento di domanda di pensione privilegiata relativamente alla patologia psichiatrica in questione a causa della mancanza di accertamento positivo ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001"*;

- riteneva, sulla base del parere del Collegio medico legale interpellato,

che la patologia psichiatrica sofferta dal sig. *omissis* fosse da porre in correlazione con i fatti di servizio, ovverosia con la circostanza che il Ministero gli aveva precluso, nel 2013, di accedere, senza fornire spiegazioni, a posti di rilievo all'estero, nonostante la brillante carriera fino a quel momento espletata, preclusione poi motivata per l'apertura *"di un procedimento penale [...] per reati di falso relativi alla documentazione presentata per la conoscenza della lingua inglese"*, fatti che erano stati archiviati con decreto del 19/11/2013 del Giudice per le indagini preliminari di Roma; il ricorrente, *"sempre impegnato in mansioni di elevata responsabilità e di prestigio e controllato dal punto di vista psicofisico in qualità di pilota militare, visse gli eventi che lo vedevano indagato per un reato penale che poi risultò inesistente, come una vicenda lesiva per la propria professionalità, per la propria carriera e per la propria reputazione"*, tanto da produrre nella sua psiche *"un effetto destabilizzante"*.

2. Il Ministero della Difesa, con atto di appello depositato in data 27/6/2023, chiedeva, in rito, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione e, in subordine, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva; in via gradata, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione, reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione, ancorandola alla circostanza che l'interessato aveva rinunciato, nel corso del giudizio, alla domanda per ottenere la pensione privilegiata, con la conseguenza che l'accertamento del fondamento della causa di servizio spettava al giudice amministrativo.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, in verità connesso

al primo, sosteneva che *“la rinuncia alla pensione privilegiata effettuata, nel corso del giudizio, dall’odierno appellato, si configura quale espediente utile non solo per aggirare la giurisdizione del giudice amministrativo, ma anche per non consentire [...] di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva”*, rilevabile comunque d’ufficio, tenuto conto che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il personale militare congedato a decorrere dall’1/1/2010, era gestito, *“ai fini pensionistico-previdenziale”*, dall’I.N.P.S.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, lamentava *“omessa,*

insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’insorgenza dell’infermità” poiché la patologia psichiatrica, come riconosciuto nel verbale della Commissione medico ospedaliera e dalla stessa parte attrice, *“si era verificata il 07/03/2013”*, ossia *“ben due mesi prima della conoscenza dei gravi fatti di cui lo stesso veniva accusato, avvenuta invece nel mese di maggio 2013, conoscenza che a suo dire ha scatenato lo stato ansioso depressivo di cui lo stesso è affetto”*; aggiungeva che il ricorso al giudice amministrativo avverso il decreto n. 2769 dell’11/10/2018 era stato rigettato, con sentenza del T.A.R. Catania n. 02399/2019.

3. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Dario

Sammartino, depositava, in data 22/11/2023, memoria di costituzione, nella quale eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di appello per carenza di interesse ad agire poiché l’I.N.P.S., sul quale gravava l’onere di erogare la pensione privilegiata, aveva prestato

acquiescenza alla sentenza impugnata, tanto che il Ministero della Difesa aveva eccepito proprio il difetto di legittimazione passiva.

Ciò posto, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizionale contabile, richiamando la sentenza n. 199 del 2021 di questa Sezione giurisdizionale d'appello; per il resto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, poiché l'appellante *“non lamenta vizi logici della motivazione ma riesce solo a opporre la diversa opinione, espressa incidenter tantum dal T.A.R. Sicilia - Catania nella sentenza 2399/2019”*.

4. L'I.N.P.S., con il patrocinio dell'avv. Francesco Gramuglia e dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito, nella memoria di costituzione depositata in data 1/12/2023, si associava alle richieste del Ministero della Difesa, contenute nell'atto di appello, poiché avrebbe subito gli effetti della sentenza n. 470 del 2022, anche nel caso di riforma, *“posto che l'accertamento della dipendenza causale dal servizio della patologia lamentata è destinato a refluire sul procedimento amministrativo di concessione del trattamento pensionistico”*; dissentiva, invece, sul motivo di impugnazione riguardante il difetto di legittimazione passiva poiché *“rispetto all'accertamento della causa di servizio entrambe le Amministrazioni sono suscettibili di vedersi opposta la sentenza per le erogazioni di rispettiva competenza”*; aggiungeva, per completezza espositiva, che a seguito dell'inoltro di apposita domanda, in data 5/5/2023, da parte del sig. *omissis* era stata riconosciuta la pensione privilegiata; in ultimo, chiedeva, nel caso di

rimodifica della sentenza impugnata per l'inammissibilità del ricorso di primo grado, l'annullamento della condanna al pagamento delle spese e la compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.

5. All'udienza del 5/12/2023 le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto al sig. *omissis*, dopo avere interpellato, con ordinanza istruttoria n. 1 del 2021, il Collegio medico legale del Ministero della Difesa, che la patologia "*sindrome ansioso depressiva grave*" fosse dipendente da causa di servizio e ha condannato, in solido, il Ministero della Difesa e l'I.N.P.S. al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.800,00.

2. Il primo motivo di impugnazione dell'appellante, riguardante il difetto di giurisdizione poiché il sig. *omissis* ha rinunciato, in corso di giudizio, alla domanda volta ad ottenere la pensione privilegiata, limitandola al solo accertamento della causa di servizio, non è fondato.

L'articolo 5 del codice di procedura civile recita: "*la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo*".

Ne consegue che l'avvenuta rinuncia alla domanda di pensione privilegiata formulata da *omissis* nel corso del giudizio di primo grado

non influisce, come sostenuto dal Ministero della Difesa, sulla giurisdizione, fermo restando che l'accertamento della dipendenza della causa di servizio contenuto nella sentenza impugnata è stato, comunque, effettuato ai soli fini pensionistici.

3. Occorre adesso esaminare l'eccezione sollevata da *omissis* di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire poiché l'I.N.P.S. avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, dandovi esecuzione e inducendo il Ministero della Difesa ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione non è fondata poiché le sentenze di condanna di primo grado a favore del pensionato sono provvisoriamente esecutive, come dispone il comma 1 dell'articolo 169 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 178, e, pertanto, l'avvenuta esecuzione della sentenza appellata da parte dell'I.N.P.S. non può comportare alcun tipo di acquiescenza nei confronti del Ministero della Difesa, né tantomeno carenza di interesse ad agire.

4. Il secondo motivo di impugnazione, relativo al difetto di legittimazione passiva, in verità formulato dal Ministero in stretta connessione logica con il primo, è parimenti privo di fondamento; ciò a prescindere dalla questione se il giudice di prime cure avesse dovuto rilevarlo d'ufficio e del conseguente rispetto dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 174 del 2016.

Deve, infatti, osservarsi che è stato impugnato, con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, il decreto n. 2769 dell'11/10/2018 emesso proprio dal Ministero della Difesa che aveva

negato il riconoscimento della causa di servizio della patologia oggetto di causa.

5. Il terzo motivo di impugnazione, riguardante *“l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’insorgenza dell’infermità”* è, parimenti, infondato.

5.1. L’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016, che riproduce *in toto* il contenuto dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 19 gennaio 1994, n. 19, recita: *“Nei giudizi in materia pensionistica, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”*.

Orbene, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/2000/QM, hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, riguardanti la dipendenza da causa di servizio, l'ascrivibilità a categoria di pensione e l'aggravamento della patologia, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati nella lettera c), ovverosia se integranti un vizio di difetto di motivazione.

Tale vizio, conseguentemente, è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione sotto l'aspetto materiale o grafico oppure abbia motivazione apparente, riscontrabile se sussista un mancato esame di punti decisivi della controversia o ancora per insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da renderne incomprensibile la *ratio decidendi* per essere impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure per la formazione del suo libero convincimento.

Tale interpretazione dell'organo di nomofilachia è anche in linea con il disposto del comma 4 dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ove è previsto che in caso di annullamento della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente la controversia costituente questione di fatto il giudice di appello rimetta gli atti al primo giudice per il giudizio di merito.

E' pacifico, poi, che la motivazione debba rispettare i canoni della sinteticità, come espressamente previsti dall'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 174 del 2016, nonché dell'assorbenza, con la conseguenza che il decidente può limitare la propria valutazione solo ad alcuni punti della controversia, qualora ritenuti decisivi; inoltre, l'onere motivazionale può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui il giudice

richiami, condividendoli, le risultanze degli accertamenti peritali dallo stesso disposti e, pertanto, ove il vizio riguardi la motivazione di tali atti questo si trasferisce nella sentenza che tali risultanze abbia richiamato.

5.2. Orbene, il vizio dedotto dall'appellante, riguardante l'errato accertamento della causa di servizio da parte del collegio di prime cure poiché la patologia psichiatrica era già sorta nel marzo 2013, mentre il sig. *omissis* ha avuto conoscenza *“dei gravi fatti di cui lo stesso veniva accusato”* nel mese di maggio 2013, non è censurabile in questa sede; la sentenza impugnata, infatti, non è affetta da difetto di motivazione, come esposto sub 5.1. poiché il giudice di primo grado ha esplicitato, anche attraverso il richiamo all'elaborato peritale - che a sua volta contiene la cronologia dei fatti accaduti - e sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la patologia in questione dipendente da causa di servizio; aggiungasi, circostanza in verità dirimente, che, come si legge nella sentenza impugnata, avverso l'elaborato peritale il Ministero della Difesa non ha formulato alcuna contestazione (cfr. *“Il Giudice osserva che, dopo il deposito della relazione tecnica da parte del Collegio medico legale, le parti resistenti non hanno fornito elementi per disattendere le coerenti e puntuali valutazioni del medesimo Collegio, che – come sopra esposto – possono essere integralmente condivise”*).

Né sul punto può rilevare la sentenza n. 2399 del 2019 del T.A.R. Catania, tenuto conto che tale pronunciamento riguarda il diverso istituto dell'equo indennizzo.

6. In conclusione, l'appello del Ministero della Difesa avverso la

sentenza n. 479 del 2022 deve essere rigettato.

Le spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, devono essere compensante.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 479 del 2022 e compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14/02/2024

DECRETO

Il collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*"

dispone

che a cura della segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte e dei terzi.

